

Art. 15 Qualifiche abolite - conversione nelle nuove qualifiche (del. n. 325 CF 13/05/2024)

1. A decorrere dal 1° luglio 2024 sono abolite le qualifiche di “Istruttore Giovanile” e di “Allievo Allenatore”.
2. La qualifica di “Istruttore Giovanile”, conseguita entro il 31 dicembre 2023 verrà convertita in quella di “Allenatore Regionale” consentendo ai tesserati di mantenere tutte le abilitazioni connesse a tale qualifica, e quindi di allenare ed essere iscritti a referto in qualità di capo allenatore per qualsiasi squadra partecipante ad un Campionato federale Senior e Giovanile di competenza degli organi territoriali, nonché nei i campionati giovanili di eccellenza.
3. La qualifica di “Allievo Allenatore”, conseguita entro il 31 dicembre 2023 verrà convertita in quella di “Allenatore Regionale in Formazione” consentendo ai tesserati di allenare ed essere iscritti a referto in qualità di capo allenatore per il campionato di Divisione Regionale 2, Divisione Regionale 3, Divisione Regionale 4, Serie C Femminile, per qualsiasi squadra regionale senior partecipante al 1° campionato a libera partecipazione e nel solo girone promozionale dei campionati giovanili Silver, ed in qualità di “1° Assistente”, per qualsiasi squadra partecipante ad un Campionato



REGOLAMENTO COMITATO NAZIONALE ALLENATORI

federale di competenza degli organi territoriali compresi i campionati giovanili di eccellenza.

4. Per i tesserati di cui al comma 3 la qualifica di “Allenatore Regionale in Formazione” non è soggetta alla decadenza prevista al comma 2 dell’art.14.
Ad essi non si applica la disciplina prevista al comma 3 dell’art.14.